



**TRIBUNALE di PERUGIA**

Sezione Lavoro

sul ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970 iscritto al n. r.g. **1708/2025**

promosso da

**SNALV - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Vertenze – Segreteria Provinciale di Perugia** (avv. Andrea Mennini Righini)

**RICORRENTE**

**contro**

**EUROSPIN TIRRENICA SPA** (avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Giulia Migliorini)

**CONVENUTO**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970 SNALV Perugia ha chiesto che fossero accolte le seguenti domande nei confronti di Eurospin Tirrenica S.p.a. *“accertare e dichiarare che la condotta tenuta da Eurospin Tirrenica S.p.A., come sopra descritta, consistente nel negare la legittimazione di SNALV/Confsal a costituire RSA, nel rifiutarne comunque il riconoscimento e nel non consentire l’esercizio delle relative prerogative sindacali, costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. 300/1970, in quanto idonea ad impedire e/o limitare l’esercizio dell’attività sindacale di SNALV/Confsal; 2. ordinare a Eurospin Tirrenica S.p.A. di cessare immediatamente il comportamento antisindacale descritto e, per l’effetto: riconoscere formalmente la RSA SNALV/Confsal costituita presso Eurospin; consentire ai dirigenti sindacali SNALV/Confsal l’esercizio di tutte le prerogative sindacali previste dallo Statuto dei lavoratori (permessi, assemblee, bacheca, accesso ai luoghi di lavoro, affissioni, ecc.); astenersi per il futuro dal porre in essere comportamenti idonei a limitare o comprimere l’attività sindacale di SNALV/Confsal.*

Ha illustrato **che** è un Sindacato costituito dalle associazioni periferiche (regionali, provinciali, territoriali, zonali) di lavoratori subordinati del pubblico e privato impiego, pensionati e disoccupati, operanti in tutti i settori produttivi, compresi commercio, terziario e sanità privata;

**che** è quindi sindacato generalista e non settoriale; **che** lo Statuto della Segreteria Sindacale SNALV Provinciale di Perugia recepisce integralmente lo Statuto nazionale, ne assume contenuti e finalità e si configura come diramazione dello SNALV/Confsal, dotata di autonomia organizzativa e patrimoniale, ma obbligata all'osservanza dello Statuto nazionale e delle linee strategiche della struttura centrale; **che** le associazioni periferiche SNALV e le strutture provinciali, come la Segreteria SNALV Perugia, agiscono per previsione statutaria come articolazioni del Sindacato nazionale, a loro volta inserito nella confederazione CONFSAL. Ha poi ulteriormente illustrato **che** CONFSAL è costantemente inserita, insieme alle confederazioni storiche, tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai fini della nomina dei componenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (doc.3 - Nota DICA del 27.04.2023 ); **che** CONFSAL è membro effettivo del Comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), giusta D.M. 12 ottobre 2022 (doc. 13), organismo che presuppone il riconoscimento della rappresentatività anche in ambito internazionale; **che** CONFSAL partecipa alla composizione dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dei principali enti previdenziali, INPS e INAIL, come attestato dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2022 (doc. 14 e doc. 15), a riprova della rilevanza nazionale e del radicamento del sistema confederale; **che** CONFSAL è inclusa tra le sole otto organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai fini della partecipazione alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa vigente; **che**, in data 13.11.2025, si costituiva formalmente la Segreteria Provinciale SNALV di Perugia, eleggendo Segretario il Sig. Alessandro Luigi Appella, in data 26.11.2025, l'Assemblea degli iscritti operanti in Eurospin deliberava la costituzione della RSA, nominando la Sig.ra GERMINI MARTA, in data 27.11.2025, tale nomina veniva comunicata via PEC all'azienda, in data 03.12.2025, Eurospin Tirrenica S.p.A. opponeva un netto rifiuto, dichiarando testualmente: *"la nomina [...] non può essere accolta per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi di validità"*; **che** in data 03.12.2025, la Segreteria Nazionale SNALV diffidava l'azienda, evidenziando l'illegittimità del diniego alla luce della sopravvenuta Sentenza Corte Cost. n. 156/2025, ma l'azienda persisteva nel comportamento ostruzionistico.

Si è costituita Eurospin Tirrenica S.p.a. evidenziando, tra l'altro, l'infondatezza della domanda e delle doglianze di parte ricorrente sul rilievo che l'associazione Snalv non possiede i requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori né è organizzazione

comparativamente più rappresentativa nel settore del terziario come comunque richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 2025.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che l'odierno procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori sarà definito alla luce del principio della "*ragione più liquida*", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, impone un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.

In tale prospettiva, al di là dell'ampiezza della domanda, è chiaro che l'unica condotta posta in essere dalla convenuta e lamentata dall'associazione sindacale ricorrente in quanto ritenuta antisindacale è rappresentata dal mancato riconoscimento, da parte di Eurospin, della RSA costituita nell'ambito dello SNALV a fine novembre del 2025.

Ora, si ritiene che la doglianza non abbia fondamento in quanto, allo stato, l'organizzazione sindacale ricorrente non possiede i requisiti per potere essere titolare delle prerogative di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori.

E', infatti, pacifico che la stessa non abbia sottoscritto gli accordi collettivi applicati dalla società e che non abbia partecipato alle relative trattative.

L'adesione alla CONFSAL non ha, d'altronde, alcun rilievo a fini decisori in quanto, come chiarito dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2025 richiamata a preteso ma, ad avviso di questo giudicante non fondato, sostegno della domanda proposta, l'individuazione del nuovo criterio integrativo dell'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori da parte della Consulta (la quale ha esteso la facoltà di costituire le RSA alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore) non costituisce una riedizione della lett. a dell'art. 19 medesimo già abrogata dall'articolo unico del D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, con effetto a decorrere dal 28 settembre 1995, in esito al referendum indetto con D.P.R. 5 aprile 1995.

La Corte ha, proprio per evitare confusioni interpretativi, precisato al punto 8.3 "*...come l'odierna soluzione, pur riferita a uno standard nazionale, non costituisce una riedizione della lettera a) del primo comma dell'art. 19 statuto lavoratori, abrogata in sede referendaria, atteso che quella lettera si riferiva all'affiliazione confederale, quindi a un criterio differente e peculiare.*

*Inoltre, deve constatarsi che sovente è lo stesso legislatore a mettere in relazione le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con le «loro rappresentanze sindacali operanti in azienda» (art. 8, comma 1, del d.l. n. 138 del 2011, come convertito) o con le «loro rappresentanze sindacali aziendali» (art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 e art. 2, comma 1, lettera e, della legge n. 76 del 2025)».*

Invero la Corte Costituzionale, precisata la persistente irrilevanza della mera adesione ad una confederazione pur rappresentativa sul piano nazionale, ha chiarito che il criterio integrativo da abbinare a quello codificato dall'art. 19 è quello che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche *“nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

E' necessario, però, per rivendicare la prerogativa di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, che l'organizzazione si sia già imposta nel settore di riferimento pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative. E' risultato, però, del tutto indimostrato e comunque contestato il presupposto individuato dalla Corte Costituzionale e, cioè, quello che lo SNALV possa considerarsi organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa a livello nazionale nel settore del commercio.

Il ricorso è, quindi, infondato e deve essere respinto.

Tenuto conto dell'art. 92 c.p.c., la ricorrente va condannata al pagamento delle spese legali. Esse vengono liquidate sulla base del d.m. n. 55 del 2014.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Snalv - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Vertenze – Segreteria Provinciale di Perugia, rigetta il ricorso. Condanna Snalv - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Vertenze – Segreteria Provinciale di Perugia al pagamento delle spese legali in favore di Eurospin Tirrenica S.p.a., liquidandole nella misura di €1.500,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva E CpA di legge.

Perugia, 16 gennaio 2026

Il Giudice  
dott. Giampaolo Cervelli